

Prospetti Xbrl alla prova della nota integrativa

Professionisti e imprese sempre più preoccupati per il deposito dei bilanci in formato Xbrl, con alcuni problemi da affrontare e risolvere anche se non sempre causati dalla nuova tassonomia integrata.

Innanzitutto è da sfatare l'idea, che trapela in qualche scritto, che grazie al nuovo formato saranno immediatamente confrontabili i bilanci delle imprese italiane con quelli delle imprese di altri Stati comunitari: il confronto non può essere immediato a causa delle numerose opzioni contenute nelle direttive contabili che consentono margini discrezionali ai singoli Stati. È sufficiente leggere la direttiva n. 34/13, che ha sostituito le direttive quarta e settima, per rendersene conto: per effettuare il confronto si devono conoscere le direttive e non soltanto quelle.

Passando ai problemi pratici, è stata segnalata da molti, per esempio, l'impossibilità di depositare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico redatti eliminando le voci pari a "zero" nei due esercizi, come prevede il paragrafo 113 del principio contabile Oic 12.

Per la nota integrativa il discorso è più complesso, trattandosi di un documento che, a differenza di stato patrimoniale e conto economico, non è costituito da uno schema, anche se è pur sempre "schematica". Il confronto tra le imprese è salvaguardato non tanto da Xbrl ma dal fatto che, a partire dal 2016 per effetto della direttiva n. 34/13, le informazioni contenute nella stessa devono seguire l'ordine delle voci di stato patrimoniale e conto economico. L'Organismo italiano di contabilità ha anticipato tale obbligo nella nuova versione

del principio contabile Oic 12 che si applica dai bilanci 2014.

Invece, per quanto riguarda altri problemi si tratta di verificare il contenuto dei software predisposti dalle società che commercializzano tali programmi. Per esempio, in alcuni casi è stato segnalato che il software non consentirebbe di descrivere i criteri di valutazione all'inizio della nota integrativa, in base ad una prassi generalmente seguita, ma ne imporrebbe la collocazione nel commento alle singole voci dello stato patrimoniale, mentre in altri ca-

IL PUNTO

Necessario verificare il contenuto dei software in relazione alle richieste di indicazione previste per i «dati»

si si tratterebbe di un'opzione contenuta nel programma.

In altre situazioni, invece, la probabile causa dei problemi risiede nella difficoltà e scarsa conoscenza delle procedure informatiche ma, a tale proposito, c'è da chiedersi se sia giusto addossare talune incombenze in particolare ai professionisti: discorso che riguarda molti altri adempimenti informatici svolti a titolo più o meno gratuito. Non tutti possono disporre, nonché remunerare, professionalità adeguate a tali incombenze.

Alcune considerazioni sono opportune per quanto riguarda responsabilità e incombenze di sindaci e revisori. Non vi è dubbio che tra i compiti del collegio sindacale vi è anche quello di verificare l'avvenuta pubblicazio-

ne del bilancio da parte degli amministratori (Cndcec: Norma di comportamento 3.7).

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda i revisori, il cui compito termina, da sempre, con il rilascio della relazione al bilancio che è quello depositato in assemblea. Se, per qualsiasi motivo, gli amministratori non dovessero provvedere al deposito del bilancio, oppure dovessero depositare un bilancio difforme da quello oggetto della relazione di revisione, il revisore non avrebbe nessuna responsabilità.

Il soggetto incaricato della revisione, in base al principio Isa 560, è responsabile anche dei fatti rilevanti successivi al rilascio della propria relazione, ma si deve trattare di fatti inerenti al bilancio e non relativi ad adempimenti di carattere legale.

In tal senso, può essere opportuno integrare il contenuto della lettera di attestazione sottoscritta dagli amministratori (documento di ricerca Assirevi n. 152).

Si ricorda che, in via del tutto eccezionale, è possibile, senza venir meno all'obbligo dell'uso di Xbrl, allegare alla pratica di deposito un ulteriore documento, in formato Pdf/A senza immagini ottenute da scansione, contenente il bilancio d'esercizio approvato.

Infine, nei casi di necessità di maggior dettaglio, il redattore della nota integrativa può utilizzare i campi testuali per integrare le tabelle, oppure, se questo non è possibile, utilizzare la propria tabella nel campo testuale attraverso codice xHTML: questa possibilità presuppone la conoscenza di talune procedure informatiche.

F. R. V.